

**CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI CUNEO E GLI ENTI BILATERALI TERRITORIALI DEL SETTORE COMMERCIO E DEL SETTORE TURISMO DELLA PROVINCIA DI CUNEO PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO AI SENSI DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 363 DEL 27/04/2000.**

L'anno duemilatre, addì dodici del mese di dicembre, nella Sede della Provincia di Cuneo in Corso Nizza, 21 in Cuneo,

TRA

La **PROVINCIA DI CUNEO**, in qualità di Ente organizzatore dei Centri per l'impiego ai sensi del Decreto legislativo 12/12/97 n° 469 e della Legge regionale 14/12/98 n° 41, rappresentata dal presidente Cav. Gr. Cr. Dr. Giovanni Quaglia

E

**L'ENTE BILATERALE DEL SETTORE COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI CUNEO**, rappresentato dal Presidente Geom. Luigi Isoardi

E

**L'ENTE BILATERALE DEL SETTORE TURISMO DELLA PROVINCIA DI CUNEO** rappresentato dal Presidente Sig. Gino Vennettillo

**VISTO**

- il Decreto legislativo 23/12/97 n° 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59" ed in particolare l'art. 4 "Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego" comma 1 lettera "a" ed "e" con il quale si dispone che le funzioni ed i compiti attribuiti alle Province siano erogati tramite strutture denominate "Centri per l'impiego";
- la Legge Regionale 14 dicembre 1998 n° 41 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1 comma 2, l'art. 2 comma 3 e comma 5, l'art. 15 comma 2, comma 3, comma 4, comma 8, l'art. 16;
- la Legge Regionale 13 aprile 1995 n° 63, art. 5 "Azioni di orientamento professionale", commi 2 e 3;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59" tit. IV capo III art. 139 "Trasferimenti alle province ed ai comuni" comma 2;
- l'art. 117, commi 3 e 4, della legge 388/2000, che disciplina le attività di mediazione, ricerca e selezione, ricollocazione del personale;
- la deliberazione della Giunta Regionale n° 24-26752 del 1.03.1999 nella quale sono stati definiti i bacini provinciali, quali ambiti territoriali per l'esercizio delle attività di competenza dei Centri per l'impiego;
- la deliberazione della Giunta provinciale n° 412 del 11/05/1999 con la quale, a seguito di concertazione con i rispettivi Sindaci, sono state indicate le sedi dei Centri per l'impiego;

provvedimenti della Giunta provinciale, vengono gestite sul territorio provinciale, secondo le modalità definite dal successivo articolo 4, le seguenti funzioni:

1. servizio informativo sui temi del lavoro e della formazione.

Esse dovranno corrispondere nella loro attuazione pratica a quanto indicato nei documenti organizzativi provinciali ed ai successivi atti di indirizzo emanati dalla Regione Piemonte e dalla Provincia in materia di standard di servizio e di politiche del lavoro.

#### Art. 4 – Modalità di gestione.

Gli Enti Bilaterali territoriali della provincia di Cuneo del settore commercio e del settore turismo

organizzeranno presso la propria sede ed avvalendosi di un sito internet un servizio informativo di libero accesso, finalizzato alla raccolta ed alla catalogazione delle disponibilità al lavoro nel settore terziario e delle ricerche di personale avanzate rispettivamente dai soggetti in cerca di occupazione e dalle imprese, indirizzando entrambi ad utilizzare i servizi offerti dai Centri per l'impiego.

Le informazioni raccolte dagli Enti Bilaterali territoriali della provincia di Cuneo del settore commercio e del settore turismo saranno rese immediatamente disponibili ai Centri per l'impiego della Provincia, ai quali compete l'azione di preselezione e di incontro domanda-offerta. La raccolta e l'archiviazione delle suddette informazioni potrà avvenire anche attraverso strumenti informatici e telematici.

I Centri per l'impiego della provincia di Cuneo metteranno a disposizione nei propri locali e nell'ambito dei propri servizi appositi spazi attrezzati ed iniziative per la diffusione e la promozione delle offerte di lavoro delle imprese aderenti al sistema degli Enti Bilaterali e delle attività degli Enti stessi a favore delle persone in cerca di occupazione e delle imprese.

Questi inoltre, nell'ambito della funzione informativa ed orientativa a favore delle persone in cerca di occupazione, porranno particolare attenzione a promuovere le opportunità di occupazione e di crescita professionale nel settore terziario diffondendo il materiale e le iniziative messe in atto dagli Enti Bilaterali territoriali della provincia di Cuneo del settore commercio e del settore turismo .

Nella realizzazione di tutte le attività previste dovrà essere resa esplicita la forma di collaborazione attivata con la presente convenzione.

#### Art. 5 - Responsabilità organizzativa delle funzioni convenzionate.

Nel rispetto delle prerogative attribuite ai singoli contraenti dalla legislazione vigente e delle rispettive identità dei Servizi od entità collaboranti, la responsabilità organizzativa dei servizi ed il coordinamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale rimangono in capo alla Provincia di Cuneo, secondo quanto stabilito dai citati documenti di indirizzo provinciale.

#### Art. 6 – Modifiche organizzative.

E' fatta salva la facoltà delle parti di modificare od integrare di comune accordo parti della presente convenzione, salvaguardandone le finalità e l'impianto generale, allo scopo di adeguare l'organizzazione dei servizi a criteri di maggiore efficacia – efficienza complessiva, senza procedere a nuova stipula di convenzione, con semplice accordo esplicitato per iscritto dai rispettivi rappresentanti legali.

alla controparte, in caso di gravi e perduranti disservizi che ne impediscano la prosecuzione.

Art. 10 - Durata della convenzione.

La presente convenzione ha una durata di anni uno dalla data della sottoscrizione, eventualmente rinnovabile tacitamente per periodi analoghi, previa verifica dello stato di attuazione della stessa e della evoluzione organizzativa e legislativa in materia di mercato del lavoro.

In fede.

per la Provincia di  
Cuneo

Il Presidente

Dott. Giovanni Quaglia

per l'Ente Bilaterale del  
Settore Commercio


Il Presidente


Luigi Isoardi

per l'Ente Bilaterale del  
Settore Turismo

Il Presidente

Gino Vennettillo





C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO - Tel. 0171445111 - Fax 0171698620  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044  
www.provincia.cuneo.it  
email: urp@provincia.cuneo.it

**AREA FUNZIONALE SERVIZI ALLA PERSONA**

Settore: Politiche del Lavoro

Via XX Settembre, 48 - CUNEO - Tel. 0171445855 - Fax 0171445908

N. 18869/L di prot. - Allegati n. \_\_\_\_\_

Risposta alla nota \_\_\_\_\_

OGGETTO: convenzione

*D.T.*

Cuneo, li 23 DIC. 2003

Spett.li  
Ente Bilaterale del Settore Commercio  
della Provincia di Cuneo

Ente Bilaterale del Settore Turismo  
della Provincia di Cuneo

LORO SEDI

Per il seguito di competenza, si allega copia originale della Convenzione firmata in data 12/12/2003 tra la Provincia di Cuneo e gli Enti bilaterali territoriali del Settore Commercio e del Settore Turismo per la gestione di un servizio informativo in materia di mercato del lavoro.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE DI AREA  
(dott. Giuseppe Viada)

GB/rp